

# **BGer 2F 13/2021 vom 5. Mai 2021**

Bundesgericht, 2021-05-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2F\\_13\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2F_13_2021)

FR: TF 2F 13/2021 du 5 mai 2021

IT: TF 2F 13/2021 del 5 maggio 2021

## **Regeste**

Decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il 27 dicembre 2017, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato (recte: dichiarato decaduto) il permesso di domicilio UE/AELS di cui disponeva A. \_\_\_\_\_, intimandogli di lasciare la Svizzera. La revoca è stata in seguito tutelata, sia in sede cantonale (Consiglio di Stato, 17 aprile 2019; Tribunale amministrativo, 29 ottobre 2020) che federale (sentenza del Tribunale federale 2C\_958/2020 del 6 aprile 2021). Con scritti del 17 aprile 2021 (ricevuto il 19 aprile successivo) e del 22 aprile 2021 (ricevuto il 26 aprile successivo), A. \_\_\_\_\_ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo "che venga fatta una revisione della sentenza 2C\_958/2020 del 6 aprile 2021".

### **E. 2.1**

Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate ( art. 61 LTF ). Il riesame di una fattispecie già oggetto di giudizio da parte del Tribunale federale è di principio escluso. Quest'ultimo può intervenire su un proprio giudizio solo se sussiste un motivo di revisione tra quelli previsti dall'art. 121 segg. LTF. Gli scritti del ricorrente, con cui lo stesso chiede del resto "che venga fatta una revisione" del suo caso, devono essere pertanto trattati come un'istanza di revisione.

### **E. 2.2**

Ora, rivolgendosi al Tribunale federale, l'istante persiste - come già fatto in sede di ricorso - a contestare in modo appellatorio i fatti ritenuti nella sentenza del Tribunale amministrativo ticinese del 29 ottobre 2020 e (di riflesso) in quella del Tribunale federale del 6 aprile 2021. D'altra parte, egli non si confronta compiutamente con la sentenza 2C\_958/2020, né indica per quale dei motivi previsti dagli art. 121 segg. LTF essa dovrebbe essere adottata in revisione. Simili motivi non risultano infine nemmeno in maniera indiretta da una lettura di quanto da lui osservato. L'istanza di revisione è di conseguenza inammissibile (cfr. sentenza 2F\_22/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 2.2).

### **E. 3**

Per quanto precede, la domanda di revisione è inammissibile. Considerate le circostanze, segnatamente la lettera del 20 aprile 2021 con la quale il Tribunale federale aveva comunicato all'istante che il suo scritto non adempiva le esigenze legali di un'istanza di revisione (art. 121 segg. LTF), le spese giudiziarie per la sede federale sono poste a carico di A. \_\_\_\_\_ ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.